

CAMERA DEI DEPUTATI N. 753

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957

Seduta del 12 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 189 del Trattato di Roma, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, dispone testualmente che i regolamenti emanati dagli organi delle Comunità europee sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

La cennata disposizione aveva sollevato, come è noto in campo nazionale, un duplice ordine di problemi:

il primo, di ordine giuridico, per i riflessi nell'ordinamento interno, riguardava l'esigenza di definire se i regolamenti comunitari dovessero trovare diretta applicabilità e tutela giuridica, oppure essere recepiti attraverso un provvedimento di diritto interno;

il secondo, di carattere finanziario, per le conseguenti dirette implicazioni derivanti sul bilancio dello Stato dall'applicazione di detti regolamenti, specie in relazione al precepto di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il criterio adottato era stato quello di recepire i regolamenti comunitari attraverso lo strumento nazionale idoneo a soddisfare l'osservanza sul piano interno.

Mentre il citato indirizzo, peraltro, subiva di recente una sensibile inversione di tendenza, nel senso che si andava affermando la tesi di ammettere la possibilità della diretta applicazione dei regolamenti, il tribunale di Torino riteneva non manifestamente infondato il problema della aderenza del Trattato di Roma alla Carta costituzionale, sottoponendo la difficile questione alla valutazione della stessa Corte costituzionale.

Il problema come sopra prospettato veniva così risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 18 dicembre 1973, nel senso di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la compatibilità del Trattato di Roma con la Carta costituzionale ed in particolare quella relativa all'articolo 189

dello stesso Trattato che, pertanto, dovrà trovare piena, integrale ed automatica applicazione nell'ordinamento interno.

Ovviamente esistono altri problemi oltre quello risolto dalla Corte costituzionale attinenti ad esigenze di individuazione di un sistema strutturale nonché a quelle di emanazione di norme delegate da parte del Governo volte a dettare le disposizioni che eventualmente si rendessero necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico interno a quello comunitario (cosiddette norme di raccordo) sia attraverso nuove norme, sia mediante adattamento di quelle confinanti. Lo stesso strumento della delega dovrebbe essere utilizzato, inoltre, per realizzare quell'attuazione del sistema comunitario che si concreti nell'applicazione tempestiva delle direttive.

La decisione della Corte costituzionale pone anzitutto il problema del reperimento dei mezzi con i quali far fronte ai regolamenti emanati dalle Comunità che danno luogo a riflessi di ordine finanziario sul bilancio dello Stato.

Invero, pur determinando tali atti comunitari effetti cogenti, per la loro attuazione ed efficacia si rende necessaria la costituzione di appositi stanziamenti nei bilanci delle amministrazioni interessate.

Per intanto, quindi, il problema più urgente è quello di costituire un fondo per far fronte alle spese suindicate stante la raggiunta interpretazione dell'articolo 189 del Trattato.

Il provvedimento che si propone persegue pertanto unicamente questo primo scopo: creare un meccanismo che possa consentire l'agevole reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare le spese autorizzate dai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare tutte le conseguenze sul piano giuridico e su quello finanziario di ogni ritardo nell'adempimento.

Lo strumento che è apparso idoneo per soddisfare tale esigenza è stato individuato nella costituzione di un apposito « conto » presso la Tesoreria centrale — conto alimentato attraverso particolari finanziamenti autorizzati con la legge annuale di bilancio — dal quale poter prelevare le somme occorrenti in relazione alla regolamentazione comunitaria, per la successiva assegnazione al bilancio dell'amministrazione di pertinenza, dopo che la misura delle stesse è stata opportunamente individuata mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

In particolare:

con l'articolo 1, si autorizza l'istituzione presso la Tesoreria centrale di un conto corrente infruttifero, da destinare al finanziamento delle spese derivanti dagli atti comunitari, con la precisazione che la determinazione degli oneri derivanti da ciascuno degli stessi regolamenti viene effettuato mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su iniziativa congiunta del Ministro degli affari esteri e di quello del tesoro, nonché con quelli preposti alle amministrazioni dello Stato direttamente interessate. Con lo stesso decreto, si provvede anche ad autorizzare il prelievo dell'occorrente somma dal richiamato conto corrente infruttifero di tesoreria, ai fini del suo versamento ad apposito capitolo di entrata, per essere successivamente assegnato, per la formazione della necessaria dotazione, allo stato di previsione della spesa dell'amministrazione di pertinenza;

con l'articolo 2 si indicano i mezzi finanziari con cui alimentare il conto di tesoreria sia per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977 che per gli anni successivi (come accennato, per gli anni successivi al 1977 la dotazione verrà determinata con apposita disposizione da inserire ogni anno nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle presumibili occorrenze).

* * *

Il disegno di legge è stato già presentato alle Camere nel luglio 1975 ed è decaduto al termine della legislatura.

Viene proposto nuovamente nello stesso testo (atto Camera dei deputati n. 3872), salvo i necessari aggiornamenti all'articolo 2, concernente la indicazione dei mezzi finanziari con cui alimentare l'apposito conto di tesoreria.

All'articolo 1 inoltre è stato previsto, in conformità alle proposte formulate nella precedente legislatura dalla V Commissione della Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge, che i decreti di cui al secondo comma dello stesso articolo saranno sottoposti al parere di una Commissione parlamentare. Tale parere avrà carattere non vincolante e dovrà essere reso entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale il Governo potrà adottare i provvedimenti di sua competenza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la istituzione presso la Tesoreria centrale di apposito conto corrente infruttifero denominato « Ministero del tesoro — somme occorrenti per l'esecuzione dei Regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », destinato al finanziamento degli oneri derivanti dai Regolamenti comunitari.

Alla determinazione dell'onere relativo a ciascun Regolamento comunitario si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto viene disposto il prelievo dell'importo relativo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione, per la formazione delle necessarie dotazioni, agli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di pertinenza.

I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere non vincolante di una commissione parlamentare composta da undici senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione parlamentare, qualora questo non sia espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

Per l'applicazione dei Regolamenti comunitari la cui esecuzione è affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

ART. 2.

Il conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente è alimentato:

per l'anno finanziario 1975, mediante utilizzazione della somma di lire 5,5 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

per l'anno finanziario 1976, mediante utilizzazione della somma di lire 6 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

per l'anno finanziario 1977, mediante utilizzazione della somma di lire 6 miliardi accantonata nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

per gli anni finanziari successivi al 1977, dalla somma che sarà determinata annualmente, con apposita disposizione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle presumibili occorrenze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.